

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 466

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, COLUCCI, BORGOGGIO, BREDA, PRINCIPE**

*Presentata il 2 luglio 1987*

### Norme per la regolamentazione del mercato finanziario

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le norme di questa proposta di legge si riferiscono al mercato finanziario e ne disciplinano tre punti cruciali: la consistenza patrimoniale delle società quotate, l'informazione ad esse relativa, la correttezza degli operatori. Insomma, cosa c'è, chi c'è; in dettaglio l'articolo 1 è volto ad avallare il livello e la qualità delle informazioni in materia societaria rendendole più frequenti e disaggregate, accrescendo così la trasparenza nella materia. In particolare, la Consob deve essere messa in grado di esercitare *in continuum* la propria funzione di controllo, con riferimento ad indici che sintetizzano anche nel breve periodo l'andamento gestionale delle società quotate in borsa. A tali indici deve poi essere assicurata, da parte della Consob, la pubblicità più opportuna al fine di

garantire una corretta informazione del risparmiatore.

L'articolo 2 introduce infine nel nostro ordinamento una fattispecie sanzionatoria, basata sul modello di altre già in essere presso altri ordinamenti e riferite ai canoni ormai convenzionali del cosiddetto *insider trading*. Infatti nella legislazione attuale il fenomeno dell'*insider trading*, cioè dell'utilizzo o la diffusione di informazioni, riservate e veritiere, sul conto di una società quotata in borsa al fine di speculare sull'andamento del relativo titolo nelle contrattazioni di borsa e fuori borsa non rientra nelle fattispecie previste dal codice civile, né dal codice penale, né dalla recente legge sulle funzioni della CONSOB.

Il codice civile all'articolo 2628 prevede il caso di manovre fraudolente sui titoli della società, ma tale previsione

— si noti bene — riguarda fenomeni del tutto diversi compiuti da una ben precisata categoria di soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) che diffondano notizie false.

L'*insider trading* invece può essere riconosciuto in capo a qualsiasi soggetto che per qualsivoglia ragione d'ufficio o professionale sia a conoscenza di notizie riservate e veritiere (non false).

Inoltre l'articolo 501 del codice penale prevede e punisce il cosiddetto aggiottaggio che, come noto, consiste nella turbativa del mercato interno dei valori o delle merci mediante la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose o l'uso di altri artifici atti a cagionare un aumento

o una diminuzione del prezzo delle merci o del valore dei titoli.

Anche questa previsione sanzionatoria non può riguardare il fenomeno dell'*insider trading* per le differenze che abbiamo sopra evidenziato.

Neppure le leggi n. 216 del 1974, n. 77 del 1983 e n. 281 del 1985 sulla CONSOB (che non prevedono norme contro l'*insider trading*) possono costituire uno strumento idoneo ad inibire e reprimere comportamenti scorretti che possono essere in grado di influire sensibilmente — modificando artificiosamente i valori risultanti dal libero mercato dei titoli di borsa — sui mercati mobiliari e danneggiare i risparmiatori.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2429-*bis* del codice civile le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Consob una relazione bimestrale dalla quale risultino il fatturato, gli oneri finanziari e il costo del personale del periodo e i relativi confronti con il periodo precedente. La Consob provvede a darne congrua pubblicità.

## ART. 2.

1. Chiunque a conoscenza, a ragione del proprio ufficio o della propria attività, di notizie riservate sul conto di una società quotata in borsa le diffonda al fine di trarre profitto, per sé o per altri, dall'andamento del relativo titolo nelle contrattazioni di borsa, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 10 a 100 milioni.

2. Se l'aumento o la diminuzione del valore dei titoli si verifica, le pene sono raddoppiate.

3. La condanna, nel caso di cui al comma 2, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a cinque anni.